

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI TORINO

Sez. ...

Oggetto: Memorie ex art. 32 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

ROSSI MARIO, codice fiscale RSMRA77B25L219F, nato a Torino il 25/02/1977, residente in Torino, via Pietro Micca n. 8, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. BIANCHI CARLO e dal dott. VERDI GIOVANNI, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Ottavio n. 25, presso lo studio Bianchi;

- Ricorrente -

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino (Ufficio controlli), in persona del Direttore *pro tempore* GRAZIANO MAURO, con sede in Torino, corso Bolzano n. 30;

- Resistente -

Avviso di accertamento n. T7D0000111222/2011 – IRPEF e addizionali com.le e reg.le, IRAP, IVA, contributi INPS, sanzioni – per l'anno d'imposta 2006, notificato il giorno 22 marzo 2011.

ESPONE

1. Inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di procura *ad litem*.

Mancando totalmente a margine del ricorso proposto dal contribuente tanto l'indicazione dello stesso quanto la sua sottoscrizione, la procura risulta rilasciata dal difensore tecnico BIANCHI CARLO a se stesso, e, pertanto, è da dichiararsi assolutamente nulla, se non addirittura inesistente, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di

Legittimità.

* * *

2. Errata indicazione della Corte territorialmente competente.

Si condividono le contestazioni del ricorrente su questo punto, pur ritenendosi opportuno precisare che l'indicazione nell'avviso di accertamento di un giudice incompetente non integra vizio invalidante dell'atto, come precisato dalla giurisprudenza (*ex plurimis*, Cass. 23010/2009, 12070/2004, 14482/2003, 7558/2003, 3865/2002).

* * *

3. Censure di merito.

a) Definizione dell'oggetto del giudizio in merito – Si ribadisce quanto esposto nelle controdeduzioni richiamando il principio – processual-civilistico, ma da consolidata giurisprudenza ritenuto applicabile al processo tributario – di non contestazione. Limitandosi le contestazioni del ricorrente alla nullità di alcune sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento, tutti gli altri profili in punto di esistenza, validità, legittimità e contenuto tanto giuridico quanto fattuale dell'avviso stesso sono da ritenersi da questo Collegio come pacifici. Si richiama peraltro il novellato art. 115 c.p.c., che generalizza l'onere di contestazione *specificata*.

b) Infondatezza delle contestazioni relative:

- **alla sanzione per la violazione di cui al n. 4 pag. 11 dell'avviso** (Iva - mancata o tardiva emissione di fatture relative ad operazioni imponibili effettuate e conseguente registrazione): l'assunto del ricorrente, per cui «nella fase di riscontro della documentazione, i funzionari non hanno assolutamente

contestato la mancata o tardiva emissione di fatture», non è corretto, dal momento che la mancata emissione di fatture risulta implicitamente contestata con la ricostruzione indiretta mediante studio di settore di maggiori operazioni imponibili a fini Iva;

- **alla sanzione per la violazione di cui al n. 7 pag. 11 dell'avviso** (Iva - mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39 d.P.R 633/1972): quando il ricorrente afferma che «è lo stesso Ufficio che nell'atto introduttivo [*rectius*, nell'avviso di accertamento] sostiene di aver esaminato la documentazione presentata dal ricorrente» dimentica che dalla presentazione e dall'avvenuto esame della documentazione non può certamente desumersi in automatico la regolarità della stessa, e altresì dimentica che, nella specie, l'irregolarità appare manifesta in seguito al risultato non congruo e non coerente ottenuto con lo studio di settore.

c) **Infondatezza della contestazione relativa alle sanzioni per la violazione di cui al n. 6 pag. 11 dell'avviso** (Iva-irregolare compilazione elenchi Intrastat): il ricorrente chiede pronunciarsi la nullità dell'atto nella parte in cui irroga la sanzione n. 7 in quanto non motivato in merito all'effettiva sussistenza di acquisti all'estero da parte del contribuente nell'anno 2006; dalla non sussistenza di acquisti all'estero, se accompagnata parimenti dalla mancanza di cessioni, potrebbe semmai desumersi che il modello Itrastat non si sarebbe dovuto presentare; eppure risulta pacifico che tale modello è stato presentato; la sussistenza o meno dei suoi presupposti sarebbe da valutarsi in diversa procedura di rimborso; l'Amministrazione

afferma l'irregolarità della compilazione del modello: irregolarità in nessun modo contestata dal ricorrente e quindi pacifica; la sanzione è pertanto legittima.

Torino, li 06/05/2011.

IL DIRETTORE

GRAZIANO MAURO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Graziano Mauro', written in a cursive style.